



PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d'Oro al Valor Militare

REGOLAMENTO PROVINCIALE

**DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con D.C.P. n. 9490 del 30 novembre 2005

Capo I

Disposizioni preliminari

Art 1.

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile provinciali; le prescrizioni si applicano integralmente per disciplinare: l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica degli organi e delle strutture di nomina della Provincia di Asti.

Capo II

Organi e strutture

Art 2

(Organi e strutture)

1. La Provincia di Asti, quale Ente di coordinamento territoriale, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla l.r. 7/2003, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Provinciale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:

- **Comitato Provinciale di Protezione Civile;**
- **Unità di Crisi Provinciale;**
- **Centri Operativi Misti (C. O. M.)**
- **Servizio di Protezione Civile**
- **Centro Polifunzionale di Protezione Civile**
- **Area Riservata Gestione Operativa Emergenze**

2. La Struttura di Protezione Civile si avvale, anche, attraverso specifici Protocolli di Intesa/ Convenzioni con tutti i soggetti necessari al pieno e corretto svolgimento delle azioni nel campo della Protezione Civile.

Art. 3.

(Comitato Provinciale di Protezione Civile)

1. Il Comitato Provinciale di protezione civile è istituito entro due mesi dall'adozione del presente regolamento e garantisce lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 7/2003.

2. A tal fine il Comitato Provinciale di protezione civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

3. Il Comitato di Protezione Civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

4. I componenti del Comitato, come indicati dalla L.R. 7/2003 e Regolamenti attuativi (art. 4, Regolamento 8/R), sono individuati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali indicati al comma successivo che indicano altresì due sostituti; nel caso in cui, l'Ente interessato non segnali il nominativo del proprio rappresentante nei tempi citati al comma 1 esso verrà individuato d'ufficio nel legale rappresentante dell'Ente/Organismo interessati.

5. Il Comitato provinciale è composto: dal Presidente della Provincia (che lo convoca e presiede), da un rappresentante dell'Ufficio Territoriale di Governo, da un rappresentante della Regione Piemonte, dai rappresentanti delle forze dell'Ordine presenti sul territorio, dal Comandante dei Vigili del Fuoco, da un rappresentante dell'A.S.L. 19, da un rappresentante del Coordinamento delle associazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile della Provincia di Asti e da un rappresentante per l'insieme delle Associazioni di volontariato di protezione civile non facenti parte del Coordinamento operanti sul territorio della Provincia di Asti.

6. Nelle attività di gestione dell'emergenza il Presidente della Provincia potrà richiedere la partecipazione al Comitato Provinciale di un rappresentante per ognuno dei C.O.M. interessati dall'evento.

7. In attività ordinaria il Comitato può essere integrato, su convocazione del Presidente, dal Sindaco del Comune capoluogo, da due Sindaci che rappresentino rispettivamente i C.O.M. del territorio a nord e a sud del fiume Tanaro, eletti dai sindaci capo - C.O.M., e comunicati entro trenta giorni dal ricevimento del presente Regolamento al Presidente del Comitato e, successivamente, ogni qual volta si ricostituisca un nuovo Comitato; nel caso in cui i citati termini non vengano rispettati, la Provincia provvederà a individuare i due rappresentanti.

8. Nel caso in cui non venga indicato, nei termini richiesti, dalle Associazioni di volontariato non facenti parte del Coordinamento provinciale un unico nominativo di rappresentanza per il Comitato si procederà all'estrazione a sorte effettuata tra i nominativi indicati.

9. In caso di decadenza di uno dei membri componenti del Comitato dovuta a qualsivoglia motivo, sarà cura dell'Ente proponente fornire nuovo nominativo in sostituzione di quello precedentemente indicato.

10. Il Comitato di Protezione Civile dura in carica quanto il Consiglio Provinciale ed opera sino alla nomina del nuovo Comitato.

11. E' facoltà del Presidente invitare alle sedute del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di Enti, Organismi istituzionali, rappresentanti di gruppi ed associazioni dei volontari, i rappresentanti di Aziende fornitrici di servizi essenziali (es. aziende erogatrici di corrente elettrica, acqua, gas, trasporti, telecomunicazioni,...) ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

12. Il Comitato Provinciale si insedia presso la struttura all'uopo organizzata dalla Provincia di Asti e dall'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Asti nei locali predisposti, fatto salvo altre localizzazioni concordate all'occorrenza dal Presidente della Provincia con il Prefetto.

13. Sono garantiti i collegamenti tra le sale preposte all' insediamento del Comitato Provinciale e dell'Unità di Crisi Provinciale.

14. Il Comitato Provinciale di protezione civile provvede ad organizzare due esercitazioni annuali che coinvolgono tutti gli organi e strutture citate nel presente regolamento.

15. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile assicura, nelle forme e nelle modalità che saranno stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

16. Nelle more di approvazione del nuovo "Piano Provinciale di protezione civile" i componenti del Comitato dovranno adempiere al proprio mandato secondo quanto previsto dal "Piano di Emergenza speditivo per il rischio idrogeologico" redatto dall'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Asti.

Art 4

(Gruppi di lavoro del Comitato provinciale di Protezione Civile)

1. Il Presidente, per lo sviluppo di progetti, lo studio di problemi specifici o per l'espletamento dei compiti assegnati alla Provincia, può costituire Gruppi di Lavoro ristretti, composti dai componenti del Comitato Provinciale di Protezione Civile. Questi,

laddove si richieda la presenza di provata professionalità, possono essere integrati a seconda delle necessità, da componenti esperti interni o esterni al Comitato stesso.

Art. 5.

(Unità di Crisi Provinciale – U.C.P.)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13 ed ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile, si avvale dell'Unità di Crisi provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni.

2. L'Unità di crisi provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia ed è organizzata per funzioni operative integrate come previsto dal Protocollo Ministeriale (c.d. "Metodo Augustus") secondo il seguente schema:

- **Funzione di raccordo Rapporti con il Comitato Provinciale**

Presidente della Provincia di Asti o suo delegato.

- **Funzione Direttore Direzione e Coordinamento Unità di Crisi Provinciale**

Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti

- **Funzione 1 Tecnico – Scientifica e Pianificazione**

Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti

- **Funzione 2 Sanità, Assistenza sociale e veterinaria**

Personale esperto dell'A.S.L. 19 di Asti

(Sarà compito dell'ASL 19 richiedere, quando necessario, l'affiancamento di referenti delle ASL competenti sul territorio curandone i rapporti anche in condizioni di ordinarietà. L'A.S.L. 19 potrà altresì richiedere la collaborazione di personale dei Servizi Sociali comunali o Consorzi intercomunali di Assistenza)

- **Funzione 3 Mass Media e Informazione**

Dirigente Ufficio Stampa della Provincia di Asti

- **Funzione 4 Volontariato**

Dirigente Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e del Comando locale dei Vigili del Fuoco

Unificata alla funzione 10 ed assegnata al Comando Operativo Generale (C.O.G.E.)

Funzione 5 Materiale e mezzi

Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti

- **Funzione 6 Trasporti, Circolazione, Viabilità**

Dirigente Area Infrastrutture e Territorio della Provincia di Asti

- **Funzione 7 Telecomunicazioni**
Personale esperto dell'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Asti

- **Funzione 8 Servizi Essenziali**
Personale esperto dell'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Asti

- **Funzione 9 Censimento danni – Persone e cose**
Tale funzione, in relazione alla eterogeneità dei danni da censire potrà essere svolta da diversi soggetti, di volta in volta indicati nel provvedimento di convocazione del Presidente, che ne curano i rispettivi ambiti :
Dirigente del Servizio Infrastrutture della Provincia di Asti
Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di Asti
Dirigente del Servizio Cultura della Provincia di Asti
Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Asti

- **Funzione 10 Strutture operative**
Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti in collaborazione con Il Comando locale dei Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine, nei limiti di quanto necessario, coordinate dal Prefetto in seno al Comitato Provinciale.
Unificata alla funzione 4 ed assegnata al Comando Operativo Generale (C.O.GE.);

- **Funzione 11 Enti Locali**
Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti

- **Funzione 12 Materiali pericolosi**
Personale esperto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti

- **Funzione 13 Logistica evacuati – Zone ospitanti**
Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti

- **Funzione 14 Coordinamento Centri Operativi Misti**
Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Asti

- **Funzione 15 Amministrativa**
Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie della Provincia di Asti

3. Il Comando Operativo Generale (C.O.GE.) coordina le attività di tutte le strutture operative impegnate nei soccorsi garantendo l'unità degli interventi.

4. Tutte le funzioni di responsabilità dei Servizi Provinciali sopra citati sono di titolarità del Dirigente competente che potrà delegare personale del Servizio;

5. I singoli titolari di funzione agiscono in autonomia secondo le proprie competenze sotto lo stretto coordinamento del direttore dell'Unità di Crisi Provinciale.

6. Il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile, in caso di necessità, potrà delegare le singole funzioni attribuitegli col presente Regolamento al personale esperto del Servizio nonché a strutture operative esterne e/o a volontari opportunamente e preventivamente formati e selezionati; la funzione di Direzione dell'Unità di Crisi Provinciale non potrà essere delegata a personale esterno all'Ente.

7. In particolare, il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile ed il responsabile della funzione di Comando Operativo Generale potranno avvalersi di personale volontario specializzato, ricorrendo ad appositi elenchi tenuti dal Servizio medesimo, e soggetti a revisione annuale, sia in ordine alle specializzazioni che all'aggiornamento degli iscritti;

8. I componenti che ricoprono una delle funzioni operative indicate al comma 2 devono essere indicati dall'Ente di appartenenza che dovrà altresì indicare due nominativi che dovranno sostituire il titolare nominato per garantire la partecipazione alle attività dell'Unità di Crisi.

9. Le Funzioni attivate dovranno essere gestite dal responsabile incaricato o da suo sostituto per tutta la durata dell'emergenza che dovrà garantire tale impegno sino alla chiusura della fase di emergenza espressa con apposito provvedimento del Presidente della Provincia;

10. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. 7/2003, l'Unità di crisi provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato provinciale di protezione civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

11. E' facoltà del Direttore dell'Unità di Crisi, inoltre, integrare l'U.C.P. con esperti in grado di fornire contributi specialistici;

12. I Dirigenti Provinciali, in relazione alla natura dell'emergenza, potranno essere allertati per operare, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze, nell'U.C.P. dietro il coordinamento unitario del Direttore dell'U.C.P.

13. Gli uffici della struttura provinciale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di crisi provinciale.

14. L'Unità di Crisi Provinciale viene convocata secondo le modalità d'intervento previste dal Piano Provinciale di Protezione Civile ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente della Provincia presso i locali del Centro Polifunzionale di Protezione Civile siti in c.so Palestro, 24 ad Asti; nelle more dell'approvazione del Piano Provinciale di protezione civile si seguono i criteri dettati del Piano di Emergenza Speditivo per il rischio idrogeologico" redatto dall'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Asti;

15. Le Funzioni di cui sopra potranno essere attivate anche in forma disgiunta e ridotta in relazione alla natura dell'emergenza ovvero in particolari situazioni potranno essere attribuite in forma cumulativa ad un unico soggetto;

16. E' fatto obbligo ai membri dell'Unità di Crisi provinciale di partecipare ad almeno due esercitazioni all'anno organizzate dalla Provincia, per mantenere in efficienza il funzionamento delle procedure operative da adottare in caso di intervento del sistema provinciale di protezione civile e la sinergia tra i vari soggetti impegnati in un'eventuale emergenza;

17. I dirigenti della Provincia di Asti, assegnatari di funzioni, ed il personale da loro eventualmente indicato, potranno essere allertati, anche senza preavviso e anche al di fuori del normale orario / giorni di servizio, per attività esercitative che potranno comportare anche la convocazione ed attivazione dell'Unita di Crisi Provinciale, almeno due volte l'anno oltre alle esercitazioni di cui sopra, su iniziativa del Presidente della Provincia di Asti, dell'Assessore competente o del Dirigente del Servizio protezione civile;

18. Dato atto che si rende indispensabile disporre di sistemi di identificabilità / riconoscibilità (divise del personale del Servizio) e di dispositivi di autoprotezione per il personale impiegato nell'Unità di Crisi Provinciale, con apposito provvedimento della Giunta Provinciale si provvederà alla definizione di tali sistemi e dispositivi. Sino all'adozione di tale provvedimento, il personale della Provincia di Asti adotterà quanto attualmente in uso.

Art 6

(Centri Operativi Misti - C.O.M.)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, sono istituiti i Centri Operativi Misti (C.O.M.).

2. Le modalità di convocazione nonché quelle di funzionamento dei COM sono indicate nel Piano Provinciale di Protezione Civile nelle more dell'approvazione del medesimo si seguono i criteri adottati del Piano di Emergenza Speditivo per il rischio idrogeologico" redatto dall'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Asti;

3. Il C.O.M. è composto almeno da:

a) un rappresentante della Provincia con funzione di coordinatore;

b) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;

c) i Sindaci o loro delegati dei Comuni interessati.

4. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di Crisi presso i Centri Operativi Misti (C.O.M.) sono nominati dal Presidente della Provincia su proposta del Direttore dell'Unità di Crisi Provinciale.

5. E' facoltà del coordinatore del C.O.M., avvalersi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e gravità, ed alla disponibilità di risorse, di una Unità di Crisi decentrata strutturata per funzioni operative di supporto, anche in forma ristretta per la gestione del Centro operativo Misto.

6. Gli uffici della struttura comunale sede del C.O.M. o delle Associazioni di Comuni facenti parte del C.O.M. competente assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento del C.O.M. e dell'eventuale Unità di crisi decentrata.

7. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. 7/2003, il C.O.M. e l'eventuale Unità di Crisi decentrata assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato Provinciale di protezione civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso. In tale situazione la funzione di coordinamento del C.O.M. sarà assicurata da un rappresentante dell'U.T.G. – Prefettura di Asti.

Art 7

(Organizzazione del Servizio Provinciale di P.C.)

1. A garanzia di un regolare funzionamento il Servizio Protezione Civile è articolato in cinque aree funzionali in cui vengono espletate le funzioni di competenza della Provincia così come stabilito dalla L.R.7/2003 e Regolamenti attuativi:

- VOLONTARIATO E RAPPORTI CON GLI ENTI
- GESTIONE RISORSE E SISTEMI
- PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
- FORMAZIONE E DIVULGAZIONE
- GESTIONE INTERVENTI OPERATIVI E RILEVAZIONE DANNI

2. Ai sensi della L.R. 7/2003, art.13, co.2, lettera a) per le attività di soccorso ed assistenza tutte le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili appartenenti alla Provincia di Asti sono a disposizione del Comitato Provinciale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi Provinciale per fronteggiare le criticità del territorio.

3. Ai sensi della L.R. 7/2003, art. 21, co.2, la Provincia favorisce la realizzazione di attività di formazione /informazione rivolte alle singole componenti operative del Sistema di protezione civile locale e di divulgazione indirizzate alla popolazione

avvalendosi anche del supporto e collaborazione della Regione Piemonte e di altri Organismi che si occupano di protezione civile.

Art 8

(Servizio di Reperibilità)

1. La Provincia, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della L.R. 7/03 e dei relativi regolamenti attuativi istituisce la reperibilità del servizio provinciale di protezione civile, il quale provvede, qualora necessario, a coordinarsi con le altre reperibilità dei Servizi interessati alle attività di protezione civile.

Art.9

(Centro Polifunzionale di Protezione Civile della Provincia di Asti)

1. Il Centro Polifunzionale di Protezione Civile è il polo di lavoro e coordinamento delle attività provinciali di protezione civile, di stoccaggio e ricovero di materiali, mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente, delle Associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Provincia e, attraverso apposite convenzioni, di eventuali altri soggetti che concorrono alla gestione delle attività di protezione civile.

2. Il Centro Polifunzionale è gestito da un Direttore nominato dal Presidente della Provincia al fine di garantirne l'uso più funzionale nell'ottica della sua multifunzionalità in termini di risposta all'organizzazione del Sistema di Protezione Civile Provinciale

Art 10

(Organizzazione dell'Area Riservata alla Gestione Operativa – Emergenze)

1. La Provincia individua presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile un'area dedicata agli operatori ed agli Organi di gestione delle emergenze.

2. All'interno dell'area, dotata di un sistema di controllo degli accessi così da tutelare la medesima da ingressi non autorizzati, si trovano i locali destinati all'Unità di Crisi Provinciale strutturati in una *sala situazioni*, in una *sala gestione emergenze* ed una *sala radio*.

3. L'area riservata a gestione operativa-emergenze dovrà essere collegata, attraverso i sistemi a disposizione, con l'area in cui si riunisce il Comitato e con le sale a disposizione del Coordinamento dei gruppi e delle associazioni volontarie di P.C.

della Provincia di Asti, la Provincia, infatti, assicura alle associazioni di p.c. il collegamento con la propria struttura;

4. In assenza d'emergenza l'area riservata alla gestione delle emergenze stesse potrà essere utilizzata per le attività del Servizio.

Capo III

Disposizioni Finali

Art. 11

(Trattamento economico Organi Provinciali)

1. Non sono previsti gettoni o rimborsi per le cariche di cui agli artt. 3, 5 e 6 del presente Regolamento ad eccezione di rimborsi spesa riconosciuti, nei termini di legge, a seguito di uno specifico provvedimento del Presidente della Provincia .

Art 12

(Trasmissione del Regolamento)

1 Il presente Regolamento viene trasmesso ai soggetti operativi interessati e coinvolti da quanto disposto dagli articoli precedenti.

Art 13

(Rinvio)

1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento , ai sensi dell'art. 45, comma 3 dello Statuto Provinciale, entra in vigore 15 giorni dopo la ripubblicazione all'Albo, da effettuarsi il giorno successivo al termine della pubblicazione.